

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI RIVA DI SOLTO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

\*\*\*\*\*

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE GESTIONE CENTRO  
SPORTIVO COMUNALE

\*\*\*\*\*

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

\*\*\*\*\*

L'anno ---- il giorno -- del mese di ----- in Riva di Solto e nella  
residenza municipale

TRA

Il COMUNE DI RIVA DI SOLTO, che nel proseguo della presente  
convenzione verrà chiamato per brevità %Comune+, rappresentato da  
dott.ssa Maria Giuseppa Fazio , in qualità di Segretario Comunale ,  
giusto Decreto Sindacale n. --- del -----, domiciliato per la carica  
presso la sede municipale, che dichiara di agire nell'esclusivo  
interesse del Comune che rappresenta;

E

la società ò ò ò ò ò ò ò , con sede legale a ò ò ò ò in Via  
ò ò ò ò . P. I.V.A. ò ò ., rappresentata dal Sig. ò ò ò ò ò , in  
qualità di legale rappresentante, che nel proseguo della presente  
convenzione verrà chiamata per brevità %Concessionario+.

**PREMESSO:**

- che il Comune di Riva di Solto è proprietario di un centro sportivo  
comunale comprendente: campo da calcio, campo da bocce, campo  
da tennis, campo di pallavolo/basket, locale uso  
bar/pizzeria/appartamento.
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. -- del -----,  
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state  
date indicazioni al Responsabile del Servizio per l'affidamento in  
concessione della gestione del centro sportivo comunale;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio ----- n. -- del -----, è stato approvato il bando di gara, con procedura ad evidenza pubblica, per l'individuazione di un soggetto a cui affidare in concessione la gestione del centro sportivo comunale.

**CONSIDERATO** che la concessione e la gestione del centro sportivo comunale contribuisce alla valorizzazione del territorio di Riva di Solto, con finalità sportive e sociali, ed offre una nuova opportunità per residenti e villeggianti di fruire di spazi pubblici attrezzati.

Tutto ciò premesso, che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 01 - OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto la concessione e la gestione del centro sportivo comunale comprendente: campo da calcio, campo da bocce, campo da tennis, campo di pallavolo/basket, locale uso bar/pizzeria/appartamento.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per la concessione di gestione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo. L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti.

#### **ARTICOLO 02 È OBIETTIVI E SCOPO**

Le finalità che il Comune intende perseguire tramite la presente convenzione sono:

- garantire l'apertura e la fruizione del centro sportivo consentendone l'accesso e l'utilizzo;

- tutelare e qualificare il valore patrimoniale del centro;

- promuovere e valorizzare l'offerta turistica e la capacità ricettiva.

L'uso e la gestione del centro sportivo di cui alla presente convenzione non potranno essere effettuati per altri scopi, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare il centro sportivo in modo corretto usando la diligenza e l'attenzione necessarie a prevenire incidenti o danni per l'utenza.

### **ARTICOLO 03 - DURATA**

La presente convenzione ha durata di anni 07 (sette) con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2024, prorogabile di un ulteriore anno ad insindacabile determinazione dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza della concessione il centro sportivo tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune.

### **ARTICOLO 04 È FUNZIONE PUBBLICA DEL CENTRO SPORTIVO**

Il concessionario si assume la piena responsabilità giuridica della gestione del centro sportivo, liberando in tal senso il Comune da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari Enti di controllo e tutela, convenendo però con il Comune che il centro sportivo deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti.

### **ARTICOLO 05 È DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

Il concessionario non può essere sostituito da altri nella gestione del centro sportivo, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.

## **ARTICOLO 06 È OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario, senza eccezioni o riserva alcuna, è tenuto:

- ad utilizzare il centro sportivo oggetto di concessione per le finalità specificate nell'articolo 01 della presente convenzione;
- al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza onde evitare danni, incidenti, infortuni e ad adottare le misure sulla sicurezza richieste dalle norme vigenti;
- a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione del centro sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe, in conformità alla normativa vigente;
- a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare le polizze di assicurazione occorrenti contro i rischi derivanti dalla gestione del centro sportivo ed a consegnarne copia al Comune;
- ad acquisire le eventuali autorizzazioni, nulla osta, licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- a mantenere in buono stato il centro oggetto di concessione evitandone il degrado;
- ad assumersi tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie alla funzionalità e decoro del centro sportivo dato in concessione;
- a provvedere direttamente alla gestione degli impianti sportivi o con personale a proprio carico, anche sotto il profilo della sicurezza, nonché provvedere al pagamento delle spese dei consumi di acqua, gas, luce, telefono, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, senza richiedere concorso di spesa al Comune di Riva di Solto;
- ad effettuare tutte le opere di manutenzione ordinaria necessarie alla funzionalità e decoro dell'immobile dato in concessione;
- alla manutenzione dell'area verde di pertinenza, alla manutenzione dei parchi gioco ed allo svuotamento dei cestini presenti nell'area;

- a garantire la fruibilità dei campi da gioco almeno per l'intera giornata del sabato e domenica e le ore serali in settimana, fatto salvo la giornata di chiusura settimanale;
- il concessionario dovrà garantire la fruibilità del campo di calcio e degli spogliatoi per due allenamenti settimanali (riflettori da allenamento) e per le partite da calendario della stagione calcistica, ad una squadra di calcio scelta dall'amministrazione e rappresentante il Comune di Riva di Solto;
- in particolare, per quanto riguarda il campo di calcio in erba sintetica, Campo da Calcio in erba sintetica, le porte del campo di calcio dovranno essere controllate sempre prima delle partite per verificare eventuali rotture delle reti e dei ganci che le sostengono, se ciò si verificasse il gestore dovrà provvedere alla loro sistemazione. Gli spogliatoi dovranno essere sempre puliti dopo ogni evento sportivo.

Manutenzione campo in erba sintetica:

- 1) mensilmente o più a seconda dell'uso del campo, sempre per uso intenso, bisognerebbe decompattare il terreno con rastrello, usandolo sempre in senso longitudinale e mai laterale, poiché potrebbe sollevare il tappeto erboso sintetico (normalmente montato in strisce di 4 circa in senso longitudinale);
- 2) pulire il campo di gioco in superficie, il terreno di gioco va pulito da foglie, sigarette, carte e togliere l'erba che cresce;
- 3) pulire periodicamente i canali di drenaggio mantenendoli privi di terra, fango, muschio ed erbacce.
- 4) sostituire le reti delle porte qualora siano in condizioni non più idonee all'utilizzo.

In caso di neve: come norma generale è bene attendere che la neve e il ghiaccio si sciolgano e scorrano via senza alcuna assistenza esterna. È vietato l'utilizzo di cloruro di sodio (sale comune) per sciogliere rapidamente la neve o il ghiaccio.

## **ARTICOLO 07 È CONTROLLO E SORVEGLIANZA**

Il concessionario è tenuto al controllo e sorveglianza del centro oggetto di concessione, al fine di prevenire episodi o situazioni che arrechino danni alla proprietà ed alle strutture.

## **ARTICOLO 08 È RAPPORTI ECONOMICI**

A fronte della gestione del centro sportivo, il concessionario trattiene per intero i proventi derivanti dall'attività.

Il canone è convenuto nell'importo annuo di " = 0 0 0 0 .. (0 0 0 0 ) da pagare:

da versare al Comune di Riva di Solto sul conto corrente della Tesoreria del Comune di Riva di Solto, codice IBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..

## **ARTICOLO 09 È RENDICONTAZIONE ECONOMICO-GESTIONALE**

Il concessionario assume l'obbligo di presentare al Comune una breve relazione ed un rendiconto economico-gestionale finale sulla conduzione del centro sportivo.

## **ARTICOLO 10 È ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Il Comune di Riva di Solto, allo scopo di accertarsi della regolare gestione del centro sportivo e dell'esercizio delle attività in esse svolte, si riserva il diritto di compiere attraverso propri incaricati, ogni controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno.

## **ARTICOLO 11 È RESPONSABILITÀ**

Il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale ed i terzi, e con le autorità di controllo e vigilanza nell'ambito della gestione dell'attività e del centro sportivo.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni causati alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del

servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è pertanto sollevato da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

Il concessionario si assume l'esclusiva responsabilità in ordine all'ottenimento o meno delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi e per eseguire le attività programmate.

### **ARTICOLO 12 È PUBBLICITÀ**

Il concessionario potrà gestire ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all'interno della struttura nel rispetto della vigente normativa e in conformità ai Regolamenti Comunali.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere comunque approvati dal Comune.

### **ARTICOLO 13 È RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Possono costituire motivo per la risoluzione della convenzione le seguenti ipotesi:

- gravi violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione poste in essere dal concessionario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- dichiarazione di fallimento del concessionario;
- sub-concessione della convenzione;
- mancato pagamento del canone concessorio dovuto entro i termini contrattuali;
- mancato adempimento di tutti gli obblighi assunti con la partecipazione alla gara;
- mancata attività per una durata superiore a 15 giorni, anche non consecutivi, per cause dipendenti dal concessionario.

Ogni inadempienza agli obblighi di cui alla presente convenzione sarà specificatamente contestata per iscritto dal Comune di Riva di Solto al concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un congruo termine per la presentazione delle controdeduzioni. Decorso tale termine il Comune di Riva di Solto adotterà le determinazioni di sua competenza.

In caso di risoluzione della convenzione per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario alcun indennizzo.

#### **ARTICOLO 14 È DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, il concessionario si obbliga costituire garanzia pari al 10 % del canone di contratto (garanzia: canone annuo offerto x 7 anni x 10 %).

L'Amministrazione Comunale, in caso di mancato rispetto di quanto previsto in appalto e previa diffida ad adempiere, potrà riscuotere la polizza per risarcimento danni o per mancato rispetto delle previsioni contrattuali. La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza del periodo di gestione e dopo la riconsegna degli immobili.

#### **ARTICOLO 15 È OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

#### **ARTICOLO 16 È REVOCA DELLA CONVENZIONE**

Il Comune ha facoltà in qualunque momento a suo insindacabile giudizio di revocare la convenzione per particolari e comprovati motivi di pubblico interesse, previo preavviso di sei mesi da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.



## **ARTICOLO 17 ÈCONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero eventualmente insorgere in merito alla interpretazione della presente convenzione sono devolute al Foro di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI RIVA DI SOLTO

(dott.ssa Maria G. Fazio)

---

SOCIETÀq

---